



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PER LA CONCESSIONE
DI BENEFICI PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI
(Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 9.10.2018)

CAPO I – PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Castello di Cisterna, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà ed in conformità di quanto stabilito nello Statuto Comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell’interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l’attività delle singole forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuite dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Nella garanzia della massima democraticità sono considerate Associazioni ai fini del presente regolamento i gruppi, i comitati e le organizzazioni che perseguono i fini individuati nel comma 1 del presente articolo, che non perseguono finalità di lucro, non ripartiscono utili a soci e non fanno parte dell’ articolazione politico amministrativa di alcun partito.

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni senza scopo di lucro, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale della collettività locale, nonché a valorizzare le risorse territoriali ed ambientali.

Art. 2 – Albo delle Associazioni

Presso il Comune di Castello di Cisterna è istituito l’Albo Comunale delle libere forme associative, senza fini di lucro, che perseguono una o più finalità di cui al successivo articolo 3, operanti nell’ ambito del territorio comunale di Castello di Cisterna.

L’Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione comunale e le libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sociale:** assistenza sociale, sanità, impegno civile, cooperazione internazionale;
- **Culturale:** educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, animazione ricreativa, promozione turistica, tutela e promozione dei diritti umani;
- **Sportiva:** attività, promozione e animazione sportiva.

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo

Sono considerate libere forme associative ai sensi della legge 383/2000, della Legge 266/1991 e delle norme vigenti in materia, tutti gli organismi liberamente costituiti e operati sul territorio del Comune di Castello di Cisterna che assicurino, attraverso il proprio statuto o atto costitutivo, le seguenti caratteristiche:

- a) Assenza di scopo di lucro;
- b) Gratuità delle cariche amministrative;
- c) Perseguimento delle finalità di cui all’ articolo 1 del presente regolamento;
- d) Democraticità della struttura associativa nelle forme di partecipazione degli iscritti e nelle modalità di decisione;
- e) Rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione italiana e dallo Statuto comunale;

Ai fini della valorizzazione di tali forme associative, il Comune di Castello di Cisterna prescinde dalla forma giuridica da esse prescelta come più adeguata al perseguimento dei propri fini.

Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente regolamento i partiti politici, i movimenti e le aggregazioni che abbiano proprie liste alle elezioni politiche generali e/o amministrative.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative.

L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale per la stipula di convenzioni e per fruire di benefici economici.

In ogni caso, nei settori di competenza comunale ed in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, il Comune di Castello di Cisterna può stipulare convenzioni per la concessione di locali comunali anche con associazioni non iscritte all'Albo, purchè dimostrino che gli interventi programmati siano di rilevanza sociale per la collettività. Tali convenzioni devono essere limitate al tempo necessario per lo svolgimento delle attività programmate.

Art. 4 – Associazioni con sede fuori dal territorio comunale

Le associazioni che hanno sede fuori dal territorio comunale possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni a condizione che attestino di:

1. Svolgere attività senza scopo di lucro nel Comune di Castello di Cisterna;
2. Prendere atto che l'Amministrazione comunale, nel garantire alle associazioni i diritti di cui agli articoli di cui al Capo III del presente regolamento applicherà, in ogni caso, il criterio di priorità a favore delle associazioni che hanno sede legale sul territorio comunale.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni è gratuita e avviene mediante presentazione della domanda, secondo il modello predisposto dal Comune, indirizzata al Responsabile del Settore AFFARI GENERALI dell'Ente e per conoscenza al Sindaco, firmata dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi del DPR 445/2000, art. 47, unitamente alla seguente documentazione:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risultino la sede dell'associazione, le finalità perseguite, la gratuità delle cariche;
- 2) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, con eventuali recapiti, in particolare le generalità del legale rappresentante e di un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e relative copie fotostatiche del codice fiscale e di un valido documento d'identità;
- 3) Autodichiarazione attestante l'inesistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante ovvero indicazione delle medesime;
- 4) Relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sulla programmazione futura;
- 5) Copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, se esistente, con esclusione delle associazioni nate l'anno precedente alla presentazione della domanda;
- 6) Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti;
- 7) Codice fiscale e/o Partita IVA dell'Associazione e l'anno di costituzione;
- 8) L'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale sito internet; elenco degli eventuali beni immobili patrimoniali dell'Associazione con l'indicazione della loro destinazione;
- 9) Per le associazioni con sede fuori dal territorio comunale, autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 4;
- 10) Impegno a comunicare all'Amministrazione l'intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale ed altre circostanze dichiarate e/o documentate.

L'iscrizione è approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi Affari Generali, previa verifica dei necessari presupposti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui la domanda e la documentazione a corredo risultino carenti, il responsabile del procedimento, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ne richiede la integrazione. Nel caso in cui la documentazione richiesta ad integrazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio e la richiesta di iscrizione all'albo comunale si considererà respinta.

L'ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa.

Art. 6 – Revisione periodica dell'Albo e comunicazione di variazioni e verifiche

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione triennale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere del terzo anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune una dichiarazione con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati.

Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle Associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento il responsabile degli Affari generali, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 7 – Cancellazione dall'Albo

Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile degli Affari generali:

- Nel caso di scioglimento dell'associazione;
- In caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal rappresentante legale;
- Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari;
- Mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
- Nel caso in cui tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, notificato all'associazione interessata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Contro l'esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cancellazione.

L'associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo decorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione.

Art. 8 – Pubblicità

Il Comune di Castello di Cisterna cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo riservando sul sito istituzionale del Comune un'apposita sezione dedicata alle associazioni in cui saranno resi disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'Ente, nonché tutte le informazioni necessarie sulle attività e i progetti in corso.

Art. 9 – Effetti dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo è condizione per essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;

l'iscrizione è, altresì, titolo preferenziale per istituire rapporti di collaborazione con il Comune di Castello di Cisterna per la realizzazione di iniziative di interesse sociale e senza scopo di lucro;

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi delle associazioni iscritte all'Albo, sia in forma singola che costituite in gruppo di associazioni temporaneamente costituite, per l'organizzazione di spettacoli culturali, di eventi di rilevante interesse sociale a favore della comunità locale; in tale ipotesi le associazioni sono tenute a rilasciare fattura o idonea documentazione fiscale.

Art. 10 - Coordinamento delle Associazioni

Il Comune favorisce la partecipazione di libere associazioni di cittadini all'amministrazione, alla promozione e diffusione di attività sociali, culturali, sportive e ricreative destinate alla collettività.

Tramite il coordinamento degli Assessorati alla Partecipazione e alla Cultura, il Comune si propone di:

- essere strumento di conoscenza e valorizzazione dell'operato delle associazioni ad essa aderenti;
- favorire lo sviluppo della vita associativa e la collaborazione tra le associazioni del territorio;
- facilitare l'interazione e pubblicizzazione delle iniziative e delle manifestazioni organizzate dalle associazioni;
- attuare iniziative intese a favorire il raccordo tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica, rilevando i problemi e le necessità delle associazioni per favorire la ricerca di soluzioni comuni, assumendo un ruolo di stimolo e proposta nei confronti dell'Amministrazione Comunale stessa e degli altri Enti competenti.

CAPO II – PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 11 – Istanze, petizioni e proposte

Ogni associazione, per il tramite dell'organismo preposto, può rivolgere all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte.

Art. 12 – Il portavoce

L'associazione si rapporta all'Amministrazione comunale attraverso un suo portavoce che può essere individuato anche nel rappresentante legale dell'associazione.

Il portavoce deve essere indicato all'atto dell'iscrizione dell'associazione all'Albo. Per le associazioni già iscritte all'Albo sarà cura del responsabile degli affari generali richiedere il nominativo del portavoce.

Il portavoce può partecipare alle riunioni della Commissione Consiliare per le materie pertinenti, su invito del presidente della commissione, senza diritto di voto.

Qualora più associazioni organizzino comunemente una stessa manifestazione, le stesse indicheranno un proprio portavoce per i rapporti con l'Amministrazione.

CAPO III – CRITERI GENERALI PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL' ART. 12 – LEGGE 241/1990

Art. 13 – Finalità

L'Amministrazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nello spirito di attuazione del principio sancito all'art. 2 dello Statuto Comunale, può provvedere alla concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere assicurando trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 14 – Soggetti beneficiari e Settori di intervento

Le concessioni di cui al precedente art. 13 possono essere erogate a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti pubblici e privati senza fini di lucro (con esclusione di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali) per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo e comunque per tutti i progetti e gli interventi finalizzati ad un interesse collettivo e senza fini di lucro.

I contributi a sostegno delle attività ed iniziative da realizzarsi in favore della comunità, saranno erogati, in via prioritaria, a favore della associazioni iscritte all'Albo.

In via straordinaria l'Amministrazione, con proprio atto motivato, può erogare contributi anche a favore di associazioni non iscritte all'Albo purchè queste dimostrino che gli interventi da attuare sono di rilevanza sociale per la collettività.

Art. 15 – Previsioni di bilancio

Le concessioni di contributi saranno subordinate alle possibilità offerte dalla normativa vigente ed alle effettive disponibilità di bilancio definite annualmente e dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, oltre che con la relazione previsionale programmatica, allegata al Bilancio di Previsionale.

La Giunta Comunale definisce annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti.

Art. 16 – Esclusioni

Restano escluse dal campo di applicazione del presente regolamento i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per conto di altri soggetti.

In particolare:

- a) Le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge o da altro atto normativo a carattere generale;
- b) Le assegnazioni disposte come corrispettivo di una attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- c) La devoluzione di fondi assegnati con specifica destinazione.

Art. 17 – Tipologia di contributi

Le concessioni di contributi possono avere carattere:

- a. Straordinario: in caso di intervento "una tantum";
- b. Continuativo: in caso di intervento a tempo determinato, oggetto di convenzione tra il Comune e il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

Il contributo di cui al precedente comma viene assegnato dal responsabile del servizio competente, previa approvazione dei rispettivi programmi da parte della Giunta, in relazione alle istanze presentate e in ragione dell'entità delle risorse disponibili nel bilancio, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) Natura dell'attività da svolgere;
- b) Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- c) Coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell'iniziativa proposta;
- d) Livello di innovatività delle attività e delle iniziative programmate.

La concessione del contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

E' facoltà dell'Amministrazione decidere l'eventuale erogazione di un anticipo e di un saldo ad avvenuta manifestazione oppure dell'intera somma in unica soluzione.

L'intervento finanziario del Comune non deve mai essere d'importo superiore alle spese effettivamente sostenute dall'Ente o Associazione per l'iniziativa programmata.

Qualora in sede di consuntivo le spese effettuate risultassero inferiori alle spese previste, il contributo assegnato diminuirà in proporzione. Nel caso particolare in cui non abbia luogo l'iniziativa per cui è stato richiesto il contributo, l'Amministrazione comunale richiederà il rimborso dell'eventuale anticipo elargito.

Art. 18 - Modalità di richiesta dei contributi

1. I soggetti di cui all'art. 14 che intendono chiedere gli interventi previsti dal precedente articolo, dovranno far pervenire domanda in carta semplice indirizzata alla Giunta Comunale e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o altra istituzione.

Nel suddetto modulo saranno previste le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, nonché gli elementi di identificazione fiscale dell'associazione;
- b) tipo di contributo richiesto e quantificazione dello stesso;
- c) programma dell'attività che si intende porre in essere, accompagnato da una breve descrizione indicante gli obiettivi, il luogo e il periodo di svolgimento, numero presunto e tipologia di persone a cui l'iniziativa è rivolta, eventuali altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione;
- d) quadro economico analitico dei costi a preventivo, completo dei dati di entrate e uscite con voci dettagliate;
- e) attestazione che l'attività persegue pubblico interesse;
- f) individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuta tale;
- g) eventuali altre informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte degli organi preposti.

2. Le domande che non risulteranno conformi a quanto stabilito dal presente articolo potranno essere integrate entro il termine (non superiore a giorni 30) e con le modalità, comunicate in forma scritta dall'Ufficio responsabile del procedimento, che provvederà contestualmente a sospendere i termini fissati per la conclusione del procedimento. Le domande non integrate entro la scadenza stabilita non saranno accolte.

3 A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno presentare al Comune entro il 60° giorno dallo svolgimento dell'iniziativa:

- a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa nel suo complesso, specificando gli obiettivi raggiunti in termini di efficacia e proficuità dell'intervento;
- b) il rendiconto economico con quadro analitico dei costi a consuntivo, completo dei dati di entrate e uscite con voci dettagliate.

4. Gli Uffici Comunali preposti hanno facoltà di controllare, in ogni momento, se la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato e se i risultati dell'iniziativa corrispondono a quanto indicato nella relazione illustrativa.

Nel caso di contributi concessi ad istituzioni scolastiche si può prescindere dalla presentazione dei documenti di cui al punto 3. del presente articolo

Art. 19 – Vantaggi economici (contributi indiretti)

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative al godimento di un bene comunale mediante:

- a) La concessione di sale comunali per conferenze, congressi, ecc.;
- b) La concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- c) La concessione in uso di locali comunali per attività associative e comunque per attività di interesse collettivo;
- d) La concessione di locali e palestre scolastiche;
- e) La concessione in prestito d'uso di attrezzature di proprietà comunale.

Le modalità di applicazione dei vantaggi economici sono disciplinati da apposito atto di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale.

La concessione in uso dei locali comunali può essere di carattere duraturo ma comunque non superiore a mesi dodici e di carattere occasionale o saltuario, può essere a carattere gratuito o a prezzo agevolato e può essere concessa solo ed esclusivamente per lo svolgimento di progetti ed interventi finalizzati ad un interesse collettivo e senza fini di lucro e non quale sede legale dell'associazione. La concessione in uso dei locali a carattere duraturo ma comunque non esclusivo, può essere concessa solo ed esclusivamente alle associazioni iscritte all'Albo comunale mentre quella a carattere occasionale anche ad associazioni regolarmente costituite non iscritte all'Albo comunale, con sede fuori dal territorio, purchè dimostrino

che l'attività programmata abbia rilevante interesse per la collettività. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento.

L'uso di palestre e locali scolastici da parte di associazioni sportive, culturali e varie per attività promosse dall'assessorato competente, potrà essere concesso per un periodo non superiore all'anno scolastico, stante il parere favorevole del Consiglio d'Istituto.

Art. 20 – Convenzioni

La concessione in uso di locali comunali a carattere duraturo è disciplinata da apposita convenzione con la quale il beneficiario si impegna:

- a) A utilizzare il beneficio concesso solo ed esclusivamente per l'uso e le finalità previste, pena la decadenza dal beneficio;
- b) A risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene concesso;
- c) Ad assumere la qualità di custode del bene concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile,
- d) A rimborsare le eventuali spese vive, se dovute;
- e) A sollevare il Comune da ogni responsabilità derivante dall'uso di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 21 – Modalità di richiesta dei vantaggi economici

Per beneficiare del godimento di un bene comunale sia a carattere duraturo che occasionale o saltuario, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

1. Del motivo della richiesta;
2. Breve relazione sulle attività programmate che dimostri la rilevanza sociale per la collettività e la gratuità per i beneficiari;
3. Durata temporale del godimento del bene;
4. L'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento a condizione di vantaggio.

Art. 22 – Uso di attrezzature di proprietà comunale

L'uso di attrezzature di proprietà comunale può essere richiesto nei modi previsti dai precedenti articoli 19 e 21 e deve essere autorizzata dai responsabili degli uffici competenti.

Art. 23 – Il Patrocinio

Il patrocinio rappresenta la manifestazione di apprezzamento e adesione morale dell'Amministrazione Comunale ad una iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di natura sociale, culturale, scientifica, sportiva ed economica. Il patrocinio è rilasciato ad una singola e specifica iniziativa, anche di carattere continuativo e non può ritenersi esteso ad altre collaterali né a periodi successivi a quelli di svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso..

Art. 24 – Modalità di concessione del patrocinio

Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale.

Le istanze di patrocinio dovranno pervenire al Sindaco o agli Assessori di competenza, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa ed essere corredate da ampia motivazione e opportuna documentazione. L'istanza di patrocinio deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.

L'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio, in deroga ai suindicati criteri, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine di Castello di Cisterna, qualora ricorrano condizioni eccezionali. In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una motivazione specifica.

Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo economico o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 25 – Modalità di utilizzo del patrocinio

Dell'avvenuta concessione del patrocinio gli organizzatori dovranno dare notizia con l'apposizione dello stemma del Comune e la scritta "Con il patrocinio del Comune di castello di Cisterna" in tutte le forme di diffusione del programma dell'iniziativa (comunicati, manifesti, volantini, opuscoli, ecc.).

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica e degli interessi dell'Ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello Stemma comunale per fini commerciali e politici.

CAPO IV – NORME VARIE

Art. 26 – Termine della conclusione dei procedimenti

Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7/8/1990, n. 241, vengono fissati dal seguente prospetto:

- Concessioni di contributi economici – giorni utili per la definizione 60 (sessanta);
- Concessioni di vantaggi economici – giorni utili per la definizione 30 (trenta)
- Concessione di patrocini – giorni utili per la definizione 30 (trenta)

Art. 27 – Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono espressamente abrogate tutte le precedenti disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 28 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, formato da n. 28 articoli, entrerà in vigore una volta espletate le formalità di pubblicazione previste dalla legge. Successivamente lo stesso sarà pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Castello di Cisterna.

MODULO A

Ala c.a. del Sig. Sindaco
Del Comune di Castello di Cisterna

Oggetto: domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

Il/la sottoscritto/a Nato/a a
..... il/...../.....

E residente in Via/Piazza
....., nella sua qualità di Presidente/Rappresentante legale
dell'Associazione denominata

Con sede in alla Via operante sul
territorio comunale,

Chiede

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

Dichiara

- Di aver preso visione del Regolamento relativo all'Albo Comunale delle Associazioni;
- che l'associazione possiede i requisiti previsti nel citato regolamento;
- che l'associazione è iscritta nel registro/albo

nazionale _____ (legge _____)

regionale _____ (legge regionale _____)

Allega alla presente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco delle cariche sociali e relative nomine;
- c) generalità del legale rappresentante e di un eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione con allegate fotocopie del codice fiscale e di documento di identità in corso di validità;
- d) autodichiarazione attestante l'inesistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante ovvero indicazione delle medesime;
- e) relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sulla programmazione futura;

- f) copia dell' ultimo rendiconto consuntivo approvato, se esistente o dichiarazione circa il non possesso dello stesso in quanto associazione nata nell' anno precedente la presentazione della domanda;
- g) codice fiscale/partita IVA dell'associazione e anno di costituzione;
- h) indicazione della sezione dell'Albo in cui si chiede l'iscrizione;
- i) indirizzo di posta elettronica e indicazione dell'eventuale sito internet;
- j) elenco degli eventuali immobili patrimoniali e indicazione della loro destinazione;
- k) impegno a comunicare all'Amministrazione l'intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale e altre circostanze dichiarate e/o documentate.

Per le associazioni con sede fuori dal territorio comunale, oltre alle precedenti, anche:

- l) attestazione inerente lo svolgimento di attività senza scopo di lucro nel Comune di Castello di Cisterna;
- m) indicazione di un recapito e/o sede operativa sul territorio di Castello di Cisterna;
- n) attestazione di presa d' atto che l'Amministrazione, nel garantire i diritti esplicitati al Capo III del regolamento dell'Albo comunale delle Associazioni, applicherà il criterio di priorità a favore delle associazioni che hanno sede legale sul territorio comunale.

Autorizza ad inserire nel sito internet istituzionale del Comune i seguenti dati:

- Associazione _____
- Attività svolta _____
- Sede: _____
- Recapito telefonico _____
- Sito internet e indirizzo di posta elettronica _____

Castello di Cisterna, lì

Il Presidente o Legale Rappresentante

MOBULO B

**Alla c.a. del Signor Sindaco
Comune di Castello di Cisterna**

Oggetto: domanda di mantenimento iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

Il/la sottoscritto/a Nato/a a
..... il/...../.....

E residente in Via/Piazza
....., nella sua qualità di Presidente/Rappresentante legale
dell'Associazione denominata

Con sede in alla Via operante sul
territorio comunale

Chiede

Il mantenimento per l'anno _____ dell'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

Dichiara

- Di aver preso visione del Regolamento relativo all'Albo Comunale delle Associazioni;
- che l'associazione possiede i requisiti previsti nel citato regolamento;
- che l'associazione è iscritta nel registro/albo

nazionale _____ (legge _____)

regionale _____ (legge regionale _____)

Allega alla presente:

- o) copia dell' atto costitutivo e dello statuto (solo in presenza di modifiche);
- p) elenco delle cariche sociali e relative nomine (solo in presenza di modifiche);
- q) generalità di un eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione con allegate fotocopie del codice fiscale e di documento di identità in corso di validità;
- r) breve relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, sulle attività svolte nell'ultimo anno e sulla programmazione futura;
- s) copia dell' ultimo rendiconto consuntivo approvato
- t) indicazione della sezione dell'Albo in cui si chiede essere inseriti;
- u) indirizzo di posta elettronica e indicazione dell'eventuale sito internet;

Autorizza ad inserire nel sito internet istituzionale del Comune i seguenti dati:

- Associazione _____
- Attività svolta _____
- Sede: _____
- Recapito telefonico _____
- Sito internet e indirizzo di posta elettronica _____

Castello di Cisterna, lì

Il Presidente o Legale Rappresentante
